

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2010)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno

(TAVIANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 APRILE 1962

Modificazioni all'articolo 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 64, sulla elezione del Senato della Repubblica

ONOREVOLI SENATORI. — In virtù dell'articolo 3 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, all'assegnazione del numero dei seggi ai singoli collegi si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro dell'interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi, sulla base dei risultati del censimento generale della popolazione, *riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica.*

Per quanto concerne, invece, l'elezione del Senato, a norma dell'articolo 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 64, recante modifiche alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, l'assegnazione del numero dei senatori a ciascuna regione è effettuata col medesimo procedimento, sulla base, però, dei risultati del censimento generale della popolazione, *pubblicati dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.*

Poichè l'Istituto centrale di statistica ha già pubblicato, nel supplemento straordinario del Bollettino mensile del 16 novembre

1961, i primi risultati provvisori del censimento generale della popolazione del 15 ottobre 1961, dalla rilevata discordanza tra le due leggi consegue che, se all'epoca in cui verranno indette le prossime elezioni politiche, i predetti risultati definitivi non saranno stati ancora pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* (per il censimento del 4 novembre 1951 ciò avvenne il 15 dicembre 1954), nella ipotesi di elezioni abbinate — sinora sempre verificatasi e prevista, altresì, in via permanente, dal disegno di legge costituzionale già approvato in prima deliberazione dal Senato — mentre per la Camera dei deputati si dovrà tener conto dei risultati del censimento generale della popolazione del 15 ottobre 1961, per il Senato della Repubblica l'assegnazione dei seggi di senatore alle regioni continuerà ad essere basata sui risultati del censimento del 4 novembre 1951.

E, pertanto, mentre, in rapporto ai suindicati risultati provvisori, i seggi della Camera dei deputati, a norma dell'articolo 56 — primo comma — della Costituzione, aumenterebbero proporzionalmente, quelli del Senato non potrebbero essere aumentati delle

17 unità in più che spetterebbero all'Assemblea rispetto agli attuali 246 seggi, in virtù dell'articolo 57 — secondo comma — della Costituzione.

Allo scopo di eliminare tale anomalia della vigente legislazione, la quale, oltre a produrre effetti contrastanti col precetto costituzionale, assumerebbe maggiori proporzioni nella ipotesi di approvazione del suindicato

disegno di legge costituzionale, è stato predisposto il presente disegno di legge, con il quale vengono uniformate le norme per il computo della popolazione, ai fini del calcolo del numero dei seggi di deputato spettanti a ciascun Collegio plurinomiale per la elezione della Camera dei deputati e del numero dei seggi di senatore spettante a ciascuna regione.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 64, è sostituito dal seguente:

« L'assegnazione del numero dei senatori a ciascuna Regione si effettua — sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica — con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro dell'interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi ».